


Il Presidente dà lettura del parere reso dal Segretario Generale in calce alla proposta posta al terzo punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Sentenza Tar 1470/2019: Ottemperanza art. 2 co. 2 regolamento ordinamento organizzativo Corpo Polizia Locale".

Intervengono i Cons. Russo Anna, di cui si riporta integralmente l'intervento: "*Grazie Presidente. Stamattina erano circa le 13:00 quando ho preso visione del parere, che a quell'ora era l'unico che accompagnava gli atti del Consiglio Comunale. Mi è dispiaciuto anche leggere un parere non favorevole, perché già in conferenza dei capigruppo abbiamo avuto modo di confrontarci sulla competenza del Consiglio Comunale nel discutere sul punto ad oggetto, proprio perché si fa leva sul regolamento organizzativo del Corpo Municipale, che è un regolamento di competenza del Consiglio Comunale. Questo regolamento all'articolo 7 comma 2 ed anche all'articolo 2, insomma è anche ripreso in quella famosa sentenza che ha visto il Comune in una diatriba giurisprudenziale, e anche in quel caso soccombere; insomma la sentenza è stata eseguita, ma riteniamo parzialmente. Siccome si dice che, a parte non si istituisce il vicecomandante, cosa che poi nel tempo è stata fatta, ma soprattutto si definisce che il Comandante deve essere un appartenente al Corpo. Ora io ritengo che al di là delle valutazioni tecniche, che in questo caso comunque formalmente ci danno delle indicazioni specifiche, e sono quelle che ho appena esposto, ci sono anche delle valutazioni di opportunità politica, perché in una città grande come Giugliano non avere un Comandante che appartenga al Corpo e che, quindi, possa adempiere alle funzioni di giudiziaria, di stradale, di antiabusivismo ambientale, insomma competenze per i quali sono formati degli Agenti fondamentalmente, quindi darlo ad un amministrativo, non solo i nostri regolamenti non ce lo consentono e, quindi, qui torno alla competenza del Consiglio Comunale, perché il regolamento è di competenza del Consiglio Comunale, ma credo che in una città come la nostra neanche ce lo possiamo permettere. Quindi sicuramente la sentenza ha trovato un'esecuzione, ma sicuramente parziale. Siccome riteniamo, e non c'è alcuna questione di parte, perché senza dubbio le istituzioni siamo abituate a rispettarle per i ruoli e proprio per quello che rappresentano, nel rispetto non della battaglia legale del Comandante ma chiunque esso fosse, ma nel rispetto di una città, che attraverso un Comandante, una figura istituzionale di riferimento solida, forte, importante, pensiamo alle attività commerciali, alle categorie; pensiamo alle scuole; pensiamo ad una città comunque che ha visto il saccheggio attraverso l'abusivismo edilizio, che tutt'oggi insomma lascia il segno e tutt'oggi impegna i nostri Agenti in un'attività costante e continua. Quindi credo che sottrarre alla città un Comandante che abbia quel titolo per poter svolgere quella funzione sia una scelta politicamente sbagliata, al di là del fatto che come ci dice la norma deve essere una persona formata per questo. Ed in un'ottica ulteriore di ottimizzazione dei costi, anche questo le norme superiori ci dicono, che qualora questa figura si ravvisasse nell'organico già interno all'ente, non va ripescato altrove. Noi abbiamo la fortuna di avere una persona che è vincitrice di concorso, quindi non è amica di nessuno in qualche modo, on è un 110, non è nominato dalla politica, ma è una persona che i concorsi pubblici hanno ritenuto all'altezza di rivestire questo ruolo: credo che sarebbe una scelta opportuna, intelligente politicamente, ma soprattutto formalmente legittima dare seguito completo a quella sentenza e di collocare il Comandante nell'interesse del Corpo di Polizia Municipale fin troppo bistrattato e troppo spesso chiacchierato, ma soprattutto nell'interesse della città e dei cittadini. Grazie.*"

Segue l'intervento del Cons. Basile, e replica il Segretario Generale, come da resoconto stenografico che di seguito si riporta fedelmente: "*Dunque, fermo restando che il Consiglio Comunale nei Question Time può chiedere tutte le informazioni all'amministrazione, agli amministratori, perché è nel potere di informazione di ogni consigliere. Volevo precisare, fare una precisazione sul regolamento sull'ordinamento organizzativo del Corpo di Polizia Locale. Il consigliere Russo ha più volte sottolineato come questo regolamento sia di competenza del Consiglio. In realtà guardando gli atti, questo regolamento è stato da principio approvato in via definitiva - e c'è scritto sul sito, quindi si può vedere sotto l'accapo regolamenti - con delibera della Giunta Comunale numero 175 del 18.5.2010. All'epoca, mi pare, della collega, di una collega molto stimata, segretario comunale, la quale ritenne che la competenza fosse del Consiglio. Io sono del tutto ... della Giunta Comunale, la collega Rossella Grasso. Io sono del tutto d'accordo con la collega Rossella Grasso perché è un regolamento organizzativo. Questo specifico aspetto è stato oggetto di discussione dinanzi al TAR. Il regolamento così com'è non è stato approvato dal Consiglio Comunale ma dalla Giunta Comunale in via definitiva, non come proposta al Consiglio. Successivamente le modifiche sono state effettuate dal Consiglio Comunale. I regolamenti di organizzazione sono tutti di competenza della Giunta Comunale. E lo dice l'articolo 48 del Testo unico degli Enti Locali. Sorprendentemente, nel 2013 la Commissione straordinaria l'ha modificato con delibera della Commissione straordinaria con i poteri del Consiglio. Un grande guazzabuglio, perché bisognava prima risolvere il problema della competenza, in quanto la delibera della commissione straordinaria è una delibera che modificava solo alcune parti del regolamento sull'ordinamento organizzativo; e andava a modificare alcuni*"



*parti di un regolamento approvato dalla Giunta comunale. Io sono assolutamente d'accordo con la collega Grasso sulla competenza della Giunta comunale. Queste cose che vi sto dicendo si possono vedere tranquillamente dal sito del Comune, sotto l'accapo "regolamenti" sono citati i riferimenti alle delibere, con cui sono stati approvati gli atti. Nell'ambito dell'organizzazione il Consiglio deve dare soltanto dei criteri, dei principi direttivi che poi governano e sono di guida nella stesura del regolamento, che rimane un regolamento organizzativo. Nella sentenza del Tar, sorprendentemente, c'è un passaggio anche su questo punto. Per la verità è stato soltanto così attento tangenzialmente dalle considerazioni del Collegio, il quale non si è fermato a riflettere sulla circostanza che il regolamento è stato approvato con delibera di Giunta. Allora se non era competenza della Giunta, il regolamento è tutto illegittimo, perché la delibera principale è quella della Giunta, la delibera della commissione straordinaria ne ha solo modificato alcune parti. Grazie".*

Non essendoci altri interventi, si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta in atti;

Visto il parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Segretario Generale in calce alla proposta di delibera.

A voti resi per alzata di mano con il seguente esito:


Presenti	25 ( non partecipano alla votazione i Cons. Carleo, D'Alterio Diego N., Di Girolamo, Tartarone)
Favorevoli	16 (Cicarelli, Guarino Andrea, Liccardo, Castaldo, Palma Nicola, Basile, Russo Anna, Sequino Alfonso, Migliaccio, Guarino Luigi, Casoria, Ragosta, D'Alterio Giuseppe, Di Gennaro, Pirozzi, Sabatino)
Contrari	8 (Russo Giovanni, Iovinella, Palma Giulia, Cecere Aniello, Sindaco, Zenna, Russo Roberto, Russo Antonietta)
Astenuti	1 (Presidente)

## DELIBERA

1) di approvare la proposta allegata sub A), a formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutti gli interventi sono riportati nell'allegato resoconto stenografico.

Il Presidente del Consiglio  
Avv. Luigi Sequino



Il Segretario Generale  
Dot.ssa Mailyn Flores

